



COMUNICATO UFFICIALE N. 120 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 65/AA al N. 73/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 329/AA del 20 aprile 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 329/AA del 20 aprile 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ACADEMY PESCANTINA SETTIMO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 393/AA del 4 giugno 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ACADEMY PESCANTINA SETTIMO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 393/AA del 4 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 394/AA del 4 giugno 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SPORTING CLUB BRESCIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 394/AA del 4 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. REAL AVERSA 1925 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 400/AA del 10 giugno 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. REAL AVERSA 1925 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 400/AA del 10 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 794 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola LE MURA, Mario DOTTORE, e della società CALCIO CATANIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

MARIO DOTTORE, Responsabile Sanitario tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli

allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

CALCIO CATANIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DOTTORE, e Nicola LE MURA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 2.275,00 (duemiladuecentosettantacinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario SAMPIRISI e Alfredo AGLIETTI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO SAMPIRISI, calciatore della società AC Monza, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara REGGINA 1914 – AC MONZA del 22/08/2021, all'80' minuto circa dopo essere stato espulso dalla panchina e mentre rientrava negli spogliatoi, pronunciato una espressione blasfema;

ALFREDO AGLIETTI, allenatore della Reggina 1914, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara REGGINA 1914 – AC MONZA del 22/08/2021, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario SAMPIRISI e Alfredo AGLIETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Mario SAMPIRISI e di € 1875,00 (milleottocento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Alfredo AGLIETTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Raffaele D'AURIA e della società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE D'AURIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai CC.UU. n. 1 del 01/07/2020, n.60 del 01/02/2021 e n.70 del 16/04/2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per aver consentito al giovane calciatore Vacca Francesco, all'epoca dei fatti tesserato con la società ASC D Materdei, di allenarsi con la propria società, sottoponendolo anche a prova in data 06/05/2021; tutto ciò senza alcuna autorizzazione della società ASC D Materdei ed in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell'emergenza sanitaria, che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele D'AURIA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele D'AURIA, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele SANTORO e Davide VENTURATO, e della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE SANTORO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/02/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 26/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 13/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21; per non aver sottoposto il preparatore atletico Bellini Andrea ed il Dirigente Accompagnatore Fincatti Sergio al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 63 giorni dal precedente del 08/01/21;

DAVIDE VENTURATO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la

Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/02/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 26/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 13/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21; per non aver sottoposto il preparatore atletico Bellini Andrea ed il Dirigente Accompagnatore Fincatti Sergio al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 63 giorni dal precedente del 08/01/21;

F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi previsti dal C.U. n. 78/A del 1/09/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele SANTORO, e dal Sig. Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Emanuele SANTORO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Davide VENTURATO, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio TANUCCI, e della società A.S.D. REAL CASAREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TANUCCI, all'epoca dei fatti presidente con potere di rappresentanza della società ASD Real Casarea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Casarea, consentito che propri tesserati, unitamente al calciatore sig. Postiglione Tommaso tesserato all'epoca dei fatti con la A.S.C. Materdei, svolgessero attività di allenamento, senza peraltro il consenso della predetta società di appartenenza del citato calciatore, in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell'emergenza sanitaria che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Tanuccio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TANUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASAREA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio TANUCCI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina